SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92G0492 - 92A5242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Firenze.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 7684-IVI 1 in data 24 settembre 1992 del presidente della corte di appello di Firenze, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 22 settembre 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Firenze il giorno 22 settembre 1992; i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5272

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 3 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 1992, con il quale sono state indette per il 29 e 30 novembre 1992 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la nota n. 4684/92 del 17 ottobre 1992, con la quale il servizio IV del Dipartimento per la funzione pubblica ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione in data 15 ottobre 1992, ha deciso di rinviare di un anno le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri previste per il 29 e 30 novembre 1992, con riferimento alla approvazione da parte del Parlamento della legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate, ed avranno luogo il giorno 28 novembre 1993, dalle ore 8 a.m. alle ore 20, e proseguiranno il giorno 29 novembre 1993, dalle ore 8 a.m. alle ore 14 presso la sede del Ministero.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5280

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cannonau di Sardegna».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cannonau di Sardegna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Cannonau di Sardegna» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le suddette istanze;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cannonau di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1992, i vini «Cannonau di Sardegna» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cannonau di Sardegna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» è riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Cannonau di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cannonau. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

La sottodenominazione geografica tradizionale «Oliena» o «Nepente di Oliena» è riservata al «Cannonau di Sardegna» proveniente da uve prodotte e vinificate nell'intero territorio comunale di Oliena ed in parte di quello di Orgosolo (Nuoro).

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo sud della zona e cioè dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso di acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella tra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il km 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiursi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'acqua Virdarosa; prosegue verso ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa Maria, da dove prende il sentiero per la località rovine di San Paolo e passando per Furtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al km 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord e al km 7,550 circa, incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

La sottodenominazione geografica tradizionale «Capo Ferrato» riservata al «Cannonau di Sardegna» proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius (Cagliari).

La sottodenominazione geografica tradizionale «Jerzu» è riservata al «Cannonau di Sardegna» proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da escludere i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Cannonau di Sardegna» non deve essere superiore a q li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quello specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve devono assicurare ai vini «Cannonau di Sardegna» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Cannonau di Sardegna» rosso «riserva» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.

Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini «Cannonau di Sardegna» rosso «riserva» e «Cannonau di Sardegna» liquoroso le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri dovrà essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini «Cannonau di Sardegna» debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del «Cannonau di Sardegna» designato con una delle sottodenominazioni previste nel presente disciplinare «Oliena o Nepente di Oliena», «Capo Ferrato» e «Jerzu» debbono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui al precedente art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

È consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% in prodotto finito.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

I vini «Cannonau di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino «Cannonau di Sardegna» rosso «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal primo dicembre dell'anno di raccolta, di cui almeno sei mesi in botti di rovere o di castagno.

Art. 6.

Il vino «Cannonau di Sardegna» rosso all'atto dell'immissione al sumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Cannonau di Sardegna» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa brillante;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estracco secco netto minimo: 19 per mille.

È facolta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

La menzione «Riserva» è riservata alla tipologia di vino «Cannonau di Sardegna» rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente disciplinare, che sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13%.

La denominazione «Cannonau di Sardegna» può anche essere utilizzata per i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni previste per la produzione della tipologia «Riserva» usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto od al vino naturale di base. La resa massima delle uve in vino è fissata nel limite del 70% tenuto conto dell'aggiunta di alcool.

Il «Cannonau di Sardegna» liquoroso può essere preparato nei seguenti tipi «secco» e «dolce naturale» con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre a quelle stabilite a titolo generale per il «Cannonau di Sardegna» rosso:

Tipo secco:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;

zuccheri riduttori: non superiori ai 10 g/l;

acidità totale minima: 3,5 per mille.

Tipo dolce naturale:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%;

zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;

acidità totale minima: 3,5 per mille.

Il «Cannonau di Sardegna» liquoroso non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botte.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» le sottodenominazioni geografiche «Oliena» o «Nepente di Oliena», «Capo Ferrato» e «Jerzu» sono riservate ai rispettivi vini provenienti dalle uve prodotte nelle zone delimitate all'art. 3 e vinificate nell'ambito delle relative zone di vinificazione specificate all'art. 5 del presente disciplinare.

In sede di designazione le sottodenominazioni geografiche «Oliena» o «Nepente di Oliena», «Capo Ferrato» e «Jerzu» devono figurare in etichetta alla stessa altezza della denominazione «Cannonau di Sardegna» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura ed il nome «Cannonau di Sardegna». In ogni caso tali menzioni geografiche devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Cannonau di Sardegna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

In sede di designazione le qualificazioni «Riserva» e «Liquoroso» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura obbligatoria «denominazione di origine controllata» e riportate in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione «Cannonau di Sardegna», della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica.

In sede di designazione il riferimento al contenuto in zuccheri per la tipologia «liquoroso» deve essere effettuato utilizzando la locuzione «secco» o «dolce naturale».

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione e presentazione dei vini «Cannonau di Sardegna» deve essere riportata sulle bottiglie o altri recipienti l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» ai fini dell'immissione al consumo debbono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri.

I contenitori di capacità non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le sole capacità superiori ammesse di 0,750 litri e 1,5 litri è prevista esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5279

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere:

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri

automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con nota 6 agosto 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bergamo per astensione dal lavoro del personale nei giorni 27 e 28 luglio 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nei giorni 27 e 28 luglio 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5273

DECRETO 16 ottobre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un

decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 9 luglio 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara per guasto tecnico del sistema nel giorno 7 luglio 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 7 luglio 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5274

DECRETO 16 ottobre 1992

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 24 luglio 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli

uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione dal lavoro del personale nel giorno 21 luglio 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 21 luglio 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5275

DECRETO 16 ottobre 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 27 maggio 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como per assemblea del personale nel giorno 25 maggio 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 25 maggio 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5276

DECRETO 9 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 21 settembre 1992: uffici del registro: atti civili; successioni e atti giudiziari; affitti, bollo e demanio di Firenze per la partecipazione, ad una assemblea indetta da C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., di gran parte del personale in servizio, presso i detti uffici;

in data 28 settembre 1992: ufficio del registro di Clusone per la partecipazione ad una assemblea sindacale, del personale in organico al detto ufficio;

in data 29 settembre 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Udine e Pordenone; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e ufficio del registro atti pubblici di Bari, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;

in data 3 ottobre 1992: ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma e uffici del registro: atti privati; atti pubblici; successioni e atti giudiziari; demanio; tasse sulle concessioni governative e bollo-radio e assicurazioni di Roma, a causa della disinfezione e disinfestazione dei locali dei detti uffici, tutti ubicati nel Palazzo S.A.R.A. di Roma;

dal 6 al 10 ottobre 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Benevento, a causa del trasferimento della sede di via Giustiniani a quella nuova di via San Pasquale;

in data 15 ottobre 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa dell'allagamento dei locali, a seguito della pioggia caduta nel pomeriggio del giorno precedente;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 21 SETTEMBRE 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro atti civili di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

IN DATA 28 SETTEMBRE 1992

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 29 SETTEMBRE 1992

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine;
conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine.

Regione Puglia:

ufficio del registro atti pubblici di Bari.

IN DATA 3 OTTOBRE 1992

Regione Lazio:

ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro delle tasse sulle concessioni governative di Roma;
ufficio del registro bollo-radio e assicurazioni di Roma.

DAL 6 AL 10 OTTOBRE 1992

Regione Campania:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Benevento.

IN DATA 15 OTTOBRE 1992

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5277

DECRETO 10 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa è il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari nei giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1992 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala provinciale e regionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 22 SETTEMBRE 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro di Arezzo;
ufficio del registro di Montevarchi;
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro atti civili di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;
ufficio del registro di Empoli;
primo ufficio provinciale I.V.A. di Firenze;
ufficio del registro di Massa Marittima;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Livorno;
ufficio provinciale I.V.A. di Livorno;
ufficio del registro di Piombino;
ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio del registro di Lucca;
ufficio provinciale I.V.A. di Massa Carrara;
ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pescia;
ufficio del registro di Pistoia;
conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Montepulciano;
ufficio del registro di Poggibonsi;
ufficio provinciale I.V.A. di Siena;
conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

IN DATA 23 SETTEMBRE 1992

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Romano di Lombardia;
ufficio del registro di Treviglio;
ufficio del registro di Zogno;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Salò;
ufficio del registro di Brescia;
ufficio del registro di Como;
ufficio provinciale I.V.A. di Cremona;
conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;
ufficio del registro di Cremona;
ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro di Magenta;
ufficio del registro bollo di Milano;
ufficio del registro 1° atti privati di Milano;
ufficio del registro di Varese;
ufficio provinciale I.V.A. di Varese;
ufficio del registro di Busto Arsizio.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ferrara;
conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara;
ufficio provinciale I.V.A. di Ferrara;

ufficio del registro di Cento;
ufficio del registro di Forlì;
ufficio provinciale I.V.A. di Forlì;
ufficio del registro di Cesena;
ufficio del registro di Rimini;
conservatoria dei registri immobiliari di Rimini;
ufficio del registro di Ravenna;
ufficio provinciale I.V.A. di Reggio Emilia;
ufficio del registro di Reggio Emilia;
ufficio del registro di Modena.

IN DATA 24 SETTEMBRE 1992

Regione Marche:

ufficio provinciale I.V.A. di Ancona;
ufficio del registro di Ancona;
conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia;
conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;
ufficio del registro successioni di Genova;
conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IN DATA 25 SETTEMBRE 1992

Regione Piemonte:

ufficio provinciale I.V.A. di Torino;
ufficio del registro atti giudiziari di Torino;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Susa.

Regione Veneto:

ufficio provinciale I.V.A. di Verona;

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5278

DECRETO 14 novembre 1992.

Approvazione del modello per la dichiarazione dei beni e delle concessioni assoggettate ad imposta straordinaria a norma dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che ha istituito un'imposta straordinaria su particolari beni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 sopra citato i beni assoggettati al tributo straordinario devono essere dichiarati su stampati conformi ad appositi modelli da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

È approvato l'allegato modello da utilizzare per la dichiarazione dei beni assoggettati ad imposta straordinaria a norma dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Detto modello di dichiarazione, reperibile presso tutti gli uffici del registro, va compilato secondo le avvertenze nel medesimo contenute e deve essere presentato, nel periodo dal 16 novembre al 15 dicembre 1992, all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento: in quest'ultimo caso la dichiarazione si considera consegnata nel giorno indicato dal timbro postale. Possono anche essere utilizzati modelli non forniti dagli uffici, purché conformi a quello approvato con il presente decreto.

Nelle città in cui gli uffici del registro sono a rami divisi, la dichiarazione va presentata all'ufficio registro bollo.

Qualora i beni, e le concessioni assoggettatita tributo straordinario, ovvero i loro contitolari risultassero di numero superiore agli spazi previsti nel modello per la loro elencazione, i rispettivi dati identificativi possono essere trascritti o su ulteriori modelli o, seguendo la schematizzazione dello stampato, su uno o più separati fogli che, muniti di data e firma, devono essere allegati alla dichiarazione.

Il versamento dell'imposta dovuta può essere eseguito, entro lo stesso periodo previsto per la presentazione della dichiarazione, alla cassa dell'ufficio del registro competente, che rilascia ricevuta annotandovi gli estremi identificativi del bene o della concessione, o con il conto corrente postale intestato allo stesso ufficio, appositamente aperto, utilizzando i normali bollettini a quattro sezioni, Mod. CH8-*quater* e specificando nella causale di versamento i dati identificativi del bene o della concessione.

È consentito il pagamento cumulativo per tutti i beni posseduti dal medesimo contribuente; in tal caso, ai fini del controllo da parte degli organi di vigilanza, di cui al comma 8 del succitato art. 8, ciascun bene o concessione assoggettati ad imposta straordinaria deve essere accompagnato dall'originale o dalla fotocopia della ricevuta di pagamento e gli estremi del versamento cumulativo vanno annotati nella dichiarazione, nello spazio bianco sovrastante la data di presentazione. Ove il pagamento riferito a più beni e concessioni venga effettuato all'ufficio del registro, il modello di dichiarazione e gli eventuali fogli allegati devono essere presentati in duplice esemplare, su ciascuno dei quali l'ufficio appone, su ogni foglio, il timbro a calendario e sull'ultimo anche gli estremi del versamento. Al contribuente viene restituito uno dei due esemplari che, ai fini del controllo, deve accompagnare, anche in fotocopia, i beni e le concessioni assoggettati a tributo.

La dichiarazione presentata ed il pagamento eseguito da uno dei contitolari del bene o della concessione hanno efficacia nei confronti di tutti gli altri contitolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

MODULARIO
F - Tasse - 189

Mod. 341

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

IMPOSTA STRAORDINARIA SU PARTICOLARI BENI DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.L. 19/9/1992, n. 384

UFFICIO DEL REGISTRO DI:

NELLA COMPILAZIONE SEGUIRE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A TERGO

FOGLIO N.

CONTRIBUENTE (INTESTATARIO E/O TITOLARE DEI BENI) LA PRESENTE DICHIARAZIONE È COMPOSTA DI N° FOGLI

Codice fiscale	Cognome ovvero denominazione			
Nome	Comune o stato estero di nascita	Prov.	Data di nascita	Sesso
Residenza (1) o sede legale: Comune - Via o Piazza, n. Civico		Prov.	C.A.P.	

DICHIARANTE (OVE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Cognome	Nome	
Residenza (1) o sede legale: Comune - Via o Piazza, n. Civico	Prov.	C.A.P.

CONTITOLARE DEI BENI

Codice fiscale	Cognome ovvero denominazione			
Nome	Comune o stato estero di nascita	Prov.	Data di nascita	Sesso
Residenza (1) o sede legale: Comune - Via o Piazza, n. Civico		Prov.	C.A.P.	

SEZIONE A - DATI DEI BENI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI - MOTOCICLI - AUTOCARAVAN

Tipo (2)	Targa (3)	Data di immatricolazione (4)	C.V. (5)	Imposta dovuta
	Estremi del versamento (6)			
Tipo (2)	Targa (3)	Data di immatricolazione (4)	C.V. (5)	Imposta dovuta
	Estremi del versamento (6)			

VELIVOLI - ELICOTTERI

Tipo (2)	Marche (Nazionalità e immatricolazione) (7)	Data di immatricolazione (4)	Peso al decollo (8)	Imposta dovuta
	Estremi del versamento (6)			

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Tipo (2)	Sigla e numero di immatricolazione (9)	Data di immatricolazione (4)	Potenza (10)	Lunghezza (11)	Imposta dovuta
	Estremi del versamento (6)				

SEZIONE B - DATI DEI BENI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 9

Tipo (2)	Dati della concessione o del diritto esclusivo (12)	HA / KM	(13)	Imposta dovuta
	Estremi del versamento (6)			

RISERVATO ALL'UFFICIO
Estremi di presentazione (numero e data)

DATA DI PRESENTAZIONE

FIRMA DEL CONTRIBUENTE O DEL DICHIARANTE

AVVERTENZE:

BENI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA

Di seguito vengono riportate le tipologie dei beni assoggettati all'imposta ed il corrispondente codice tipo da indicare nell'apposito spazio riservato sul modello.

SEZIONE A:

TIPO	BENI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1 DEL D.L. 19 SETTEMBRE 1992 N. 384
AV	Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore ai 20 cavalli immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica dopo il 31 dicembre 1989.
AC	Autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli immatricolate come nuove di fabbrica dopo il 31 dicembre 1990.
MC	Motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli immatricolati come nuovi di fabbrica dopo il 31 dicembre 1990.
VE	Velivoli privati immatricolati nel RAN con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, esclusi quelli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960.
EL	Elicotteri privati immatricolati nel RAN con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, esclusi quelli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960.
IV	Imbarcazioni da diporto con propulsione a vela (anche con motore ausiliario) di lunghezza superiore a 15 metri fuoritutto escluso il bompresso.
IM	Imbarcazioni da diporto con propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli e di lunghezza superiore a 12 metri fuoritutto escluso il bompresso.
NA	Navi da diporto.

SEZIONE B:

TIPO	BENI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 9 DEL D.L. 19 SETTEMBRE 1992 N. 384
FV	Azienda faunistico-venatoria.
PE	Diritti esclusivi di pesca.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere compilata a macchina o in stampatello seguendo i richiami sotto riportati. In ogni modello va indicato l'ufficio del Registro presso il quale va presentata la dichiarazione. Vanno indicati, altresì, i dati anagrafici del contribuente. Nel riquadro relativo al dichiarante vanno indicati il cognome, il nome e l'indirizzo di chi compila e sottoscrive la dichiarazione in luogo del contribuente (ad es. rappresentante legale, curatore, erede, etc.). Nella dichiarazione vanno riportati, in caso di comproprietà, tutti i titolari con i relativi beni posseduti in comune. Se non è sufficiente un unico modello, numerare progressivamente i fogli utilizzati ed indicare su ognuno di essi di quanti fogli si compone complessivamente la dichiarazione.

(1) - Nei casi di domicilio fiscale non coincidente con la residenza anagrafica, deve essere indicato l'indirizzo completo del domicilio fiscale.
(2) - Riportare il codice corrispondente al tipo del bene da dichiarare desunto dalla tabella di cui sopra.
(3) - Riportare la targa: sigla provincia e numero.
(4) - Riportare la data d'immatricolazione.
(5) - Riportare la potenza fiscale del veicolo espressa in C.V.
(6) - Nel solo caso di versamento effettuato tramite c/c postale vanno riportati, a cura del contribuente o dichiarante, gli estremi del versamento stesso: data, codice ufficio postale e numero del versamento.
(7) - Riportare le marche di nazionalità e immatricolazione dell'areomobile: caratteri fissi "I -" per l'Italia seguiti da 4 caratteri alfabetici.
(8) - Riportare il peso al decollo espresso in chilogrammi o frazione di esso.
(9) - Riportare i dati di immatricolazione dell'imbarcazione: sigla ufficio di iscrizione e numero.
(10) - Riportare la potenza espressa in HP per il tipo IM.
(11) - Riportare la lunghezza dell'imbarcazione espressa in centimetri.
(12) - Riportare l'identificativo della concessione ovvero del diritto esclusivo: regione o provincia concedente, anno e numero del decreto.
(13) - Barrare la casella relativa all'unità di misura (chilometri o ettari) in cui è riportata nel successivo spazio l'estensione della superficie o del corso d'acqua in concessione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata dal 16 novembre al 15 dicembre 1992 all'ufficio del Registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in tal caso si considera *presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.*

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta dovuta per ciascuno dei beni dichiarati va effettuato con versamento alla cassa dell'ufficio del Registro competente a ricevere la dichiarazione o su apposito c/c postale intestato all'ufficio medesimo. In quest'ultimo caso devono essere allegate alla dichiarazione la o le attestazioni di versamento ed indicati, nell'apposito spazio del modello, la data, il codice dell'ufficio postale ed il numero di ciascun versamento. Nella causale di versamento devono essere indicati i dati identificativi del bene o della concessione.

92A5319

DECRETO 16 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 22 settembre 1992: ufficio del registro di Carrara, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 23 settembre 1992: uffici del registro: atti pubblici; - atti privati; - successioni e atti giudiziari; nonchè 1° ufficio provinciale I.V.A. di Bologna, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;

in data 1° ottobre 1992: ufficio provinciale I.V.A. di Treviso, per l'adesione ad uno sciopero del direttore del detto ufficio;

in data 2 ottobre 1992: ufficio provinciale I.V.A. di Avellino e uffici del registro di: Foggia, Lucera e Taranto, nonchè conservatoria dei registri immobiliari di Taranto, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 22 SETTEMBRE 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro di Carrara.

IN DATA 23 SETTEMBRE 1992

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

1° ufficio provinciale I.V.A. di Bologna.

IN DATA 1° OTTOBRE 1992

Regione Veneto:

ufficio provinciale I.V.A. di Treviso.

IN DATA 2 OTTOBRE 1992

Regione Campania:

ufficio provinciale I.V.A. di Avellino.

Regione Puglia:

ufficio del registro di Foggia;

ufficio del registro di Lucera;

ufficio del registro di Taranto;

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5320

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 novembre 1992.

Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE AREE URBANE, DELLA DIFESA, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, e successive modifiche, con cui sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria;

Vista la circolare 2575 dell'8 agosto 1986, del Ministro dei lavori pubblici concernente la «Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico»;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

Vista la circolare del Ministro per le aree urbane, n. 1196 del 28 maggio 1991, concernente gli «Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico»;

Viste le ordinanze ministeriali del 20 novembre 1991 e del 28 dicembre 1991, concernenti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumo-

re in undici comuni italiani e del successivo decreto ministeriale del 30 aprile 1992 che all'art. 4 estende la disciplina ad altri due comuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Considerate le indicazioni fornite dal «Libro verde sull'ambiente urbano» adottato dalla Commissione delle Comunità europee in materia di mobilità urbana;

Considerati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Considerato l'obbligo delle regioni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di predisporre secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale del 20 maggio 1991, piani regionali per il risanamento e per la tutela della qualità dell'aria;

Considerata la necessità di definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorità competenti delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme, e di tipologie graduabili di interventi;

Visto l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Scopo del presente decreto è quello di fornire, a fronte di episodi acuti di inquinamento atmosferico, alle autorità competenti criteri generali e omogenei ed elementi di orientamento al fine di assicurare la tutela sanitaria della popolazione ed il miglioramento della qualità dell'aria.

2. Il presente decreto definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici ed i criteri generali per la definizione dei piani di intervento operativo, da mettere in atto per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare in tempi brevi nei limiti della norma nel caso che i livelli di attenzione o di allarme siano superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

Stato di attenzione:

una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme.

Stato di allarme:

una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina una potenziale condizione di superamento dei limiti massimi di accettabilità e di rischio sanitario per la popolazione.

Livelli di attenzione e di allarme:

le concentrazioni di inquinanti atmosferici di cui all'allegato 1 del presente decreto che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme.

Autorità competente:

quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme.

Piano di intervento operativo:

l'insieme dei provvedimenti da attuarsi in caso di stato di attenzione o di allarme.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale, secondo le modalità del presente articolo:

a) nelle zone comprese nell'ambito del territorio regionale, particolarmente esposte al rischio di inquinamento atmosferico, in cui ricadono i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e nelle aree sperimentali di Lucca, Modena, Reggio Emilia e Pescara, individuate dalle regioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992. La regione può individuare l'ambito di applicazione del presente decreto con riguardo a zone costituite anche esclusivamente dal territorio di un comune o di una provincia. I comuni e le aree sperimentali specificati nella presente lettera sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente decreto nei rispettivi territori comunali dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle altre zone comprese nell'ambito del territorio regionale particolarmente esposte al rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, nel quadro dei piani regionali di risanamento di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e sempre che siano state dotate di reti di rilevamento anche, semplificate rispondenti ai criteri di qualificazione della strumentazione e delle misure di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 maggio 1991, relativo ai «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria». Nel caso che detti piani non siano stati predisposti o non siano disponibili sufficienti dati sulla qualità dell'aria accertati da reti di rilevamento, le regioni provvedono all'individuazione delle zone sulla base dei dati relativi alle sorgenti di emissione ed ai consumi di combustibili e carburanti, alle caratteristiche meteoclimatiche del territorio e ad altri eventuali elementi di valutazione, ivi compresi i risultati di eventuali campagne di monitoraggio, e contestualmente definiscono, di intesa con le province interessate, la dotazione delle reti di rilevamento ed i relativi tempi di installazione: in tale seconda ipotesi il presente decreto si applica dal 1° ottobre 1993, previa realizzazione della rete di rilevamento;

c) nei comuni che volontariamente lo determinino e che contestualmente, nell'ambito di un accordo di programma con la provincia competente, si dotino di reti, anche semplificate, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, rispondenti ai criteri di qualificazione della strumentazione e delle misure di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 maggio 1991, relativo ai «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria».

2. L'individuazione delle zone a rischio deve essere periodicamente aggiornata. Una zona già definita particolarmente esposta al rischio di inquinamento atmosferico può essere dichiarata al di fuori del campo di applicazione del presente decreto quando almeno per tre anni consecutivi non si sono verificati episodi acuti di inquinamento.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è subordinata alla previa individuazione delle zone di cui al precedente comma 1.

4. L'autorità competente è individuata dalla regione nel presidente della giunta regionale o nel sindaco, o in un suo delegato, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatta salva la facoltà, qualora siano individuate come zone particolarmente esposte a rischio di inquinamento vaste aree intercomunali o l'intero territorio provinciale, di individuare l'autorità competente nella giunta provinciale, che ha facoltà di delegare il presidente o un assessore.

Art. 4.

Determinazione delle zone urbane particolarmente vulnerabili

1. Sulla base degli elementi forniti dall'organo tecnico di cui all'art. 5 riguardanti i dati di traffico e le relative situazioni di congestione, la presenza di sorgenti fisse a rilevante potenzialità emissiva, la densità di popolazione presente, i dati di inquinamento atmosferico e la frequenza con cui vengono raggiunti i livelli di attenzione e di allarme, nonché i dati meteoclimatici, l'autorità competente provvede, secondo i criteri di zonizzazione di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e al nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, nell'ambito delle zone del territorio regionale e dei comuni di cui all'art. 3, all'individuazione ed alla delimitazione di aree particolarmente vulnerabili dal punto di vista dell'esposizione, che richiedono in via primaria misure durevoli di prevenzione e risanamento della qualità dell'aria, indipendentemente dal raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme; l'accesso a tali aree deve essere regolamentato con appositi provvedimenti dell'autorità competente e adeguatamente indicato secondo segnaletica prevista dal nuovo codice della strada.

Art. 5.

Organo tecnico e piani di intervento operativo

1. L'autorità competente costituisce o individua, nell'ambito delle strutture tecnico-amministrative esistenti, l'organo tecnico di cui si avvale per i compiti previsti dal presente decreto. Dell'organo tecnico fanno parte rappresentanti del Presidio multizonale di prevenzione (PMP) e, qualora sia istituito, del Centro operativo provinciale (COP) di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria», e degli uffici regionali, provinciali e comunali competenti nonché, ove occorra, esperti in problemi di inquinamento atmosferico e meteorologia e in materie rilevanti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, quali traffico, trasporti, urbanistica e processi industriali.

2. I compiti dell'organo tecnico sono indicati nell'allegato 2.

3. L'autorità competente, avvalendosi dell'organo tecnico, adotta con immediatezza, secondo i criteri indicati nell'allegato 3, un piano di intervento operativo. Il piano di intervento operativo definisce i provvedimenti da adottare in via preventiva nelle zone urbane particolarmente soggette a fenomeni acuti o persistenti di inquinamento atmosferico e quelli da adottare a fronte di episodi acuti, al fine di ridurre le emissioni e di conseguire il rientro nei limiti della norma. I piani individuano, in relazione alle caratteristiche delle zone interessate ed alla specificità delle sorgenti di emissione, ed in coerenza con i piani regionali di risanamento, tra le misure previste dall'allegato 4, quelle da adottare in seguito al raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme.

4. I piani di intervento sono resi pubblici attraverso un'adeguata informazione alla popolazione e sono aggiornati sulla base dell'esperienza applicativa.

Art. 6.

Attivazione degli stati di attenzione e di allarme

1. Al fine di determinare la probabile evoluzione dell'inquinamento e di fornire all'autorità competente un orientamento per i provvedimenti da adottare, l'organo tecnico si avvale dei dati di inquinamento e delle previsioni meteorologiche trasmessi dal Presidio multizonale di prevenzione e, ove istituito, dal Centro operativo provinciale, nonché delle previsioni meteorologiche sinottiche e locali disponibili presso il Servizio meteorologico dell'Aeronautica e/o presso i servizi meteorologici regionali o altri istituti o enti specializzati. Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica fornisce giornalmente, prima delle ore 9, all'autorità competente le informazioni e le previsioni meteorologiche di cui dispone.

2. Ove sia raggiunto lo stato di attenzione, a termine dell'allegato 1, l'organo tecnico trasmette immediatamente i dati e le valutazioni risultanti, a conclusione del ciclo di monitoraggio giornaliero, all'autorità competente che adotta senza indugio i provvedimenti previsti. Tali provvedimenti devono entrare in vigore alle ore 6 del secondo giorno successivo a quello in cui si è data la predetta comunicazione all'autorità competente.

3. Ove, nonostante le misure adottate, sia raggiunto, ovvero l'organo tecnico stimi raggiungibile lo stato di allarme, a termine dell'allegato 1 ne dà immediatamente notizia, insieme alle valutazioni del caso, all'autorità competente. Detta autorità adotta senza indugio i provvedimenti necessari, che entrano in vigore nel termine indicato.

4. Quando si verifichi lo stato di attenzione o di allarme, l'autorità competente informa il prima possibile la popolazione, e comunque non oltre le sei ore dalla conclusione del ciclo giornaliero di monitoraggio, sui livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti adottati, sulle relative motivazioni, sulla loro prevedibile durata ed indica gli eventuali comportamenti da adottare per limitare l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.

5. La tabella III dell'allegato 1 prevede diverse ipotesi di scansione temporale per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Lo stato di attenzione e lo stato di allarme vengono disattivati con la stessa procedura indicata ai precedenti commi, qualora le concentrazioni di inquinanti, rilevate durante un ciclo giornaliero, risultino inferiori ai livelli che hanno determinato lo stato di attenzione o di allarme.

7. Nel caso che il livello di allarme venga frequentemente superato in una determinata centralina per uno dei quattro inquinanti ($SO2$, PST, $NO2$ e CO) per i quali, in base alla tabella II dell'allegato 1, è necessario, affinché scatti lo stato di allarme, che il livello sia superato nel 50% del totale delle stazioni, l'organo tecnico ne accerta le cause e segnala all'autorità competente i provvedimenti necessari per porre rimedio alla situazione di inquinamento locale.

Art. 7.

Qualità combustibili e carburanti

1. Per quanto riguarda la qualità dei combustibili e dei carburanti, si rinvia all'apposito accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da un lato e le organizzazioni rappresentative dell'industria petrolifera dall'altro.

Art. 8.

Aggiornamenti

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, aggiorna entro il 30 settembre di ogni anno i livelli di attenzione e di allarme nonché entro la stessa data, di concerto altresì con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per le aree urbane i criteri generali per i piani operativi. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la verifica e l'adeguamento dell'accordo di programma di cui al precedente art. 7.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro delle aree urbane
CONTE

Il Ministro della difesa
ANDÒ

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Allegato 1

Livelli e stati di attenzione e di allarme

I livelli di attenzione e di allarme per i vari inquinanti sono indicati nella tabella I. La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nelle 24 ore.
Il ciclo di monitoraggio, al termine del quale si accerta l'eventuale superamento dei livelli di attenzione o di allarme, è di 24 ore.
Lo stato di attenzione e lo stato di allarme vengono raggiunti quando, durante il ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, anche non contemporaneo, dei relativi livelli di cui alla tabella I, in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella II.
Il ciclo di monitoraggio inizia a partire da un'ora compresa tra le ore 8 e le ore 15. La tabella III dell'allegato 1 illustra, a titolo indicativo, le diverse opzioni temporali per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.6 del presente decreto.

Tabella I

Inquinante		Livello di attenzione	Livello di allarme
Biossido di zolfo (media giornaliera)	(µg/m3)	125 (1)	250 (1) (2)
Particelle sospese totali (media giornaliera)	(µg/m3)	90 (1)	180 (1)
Biossido di azoto (media oraria)	(µg/m3)	200	400
Monossido di carbonio (media oraria)	(mg/m3)	15	30
Ozono (media oraria)	(µg/m3)	120	240

(1) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.
(2) Ai sensi del DPR 203/88, allegato I, il limite di 250 µg/m3 per il biossido di zolfo ivi indicato non può essere superato per più di sette giorni all'anno e si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi.

Nel caso del raggiungimento dello stato di allarme per l'ozono, inquinante fotochimico che può essere contenuto solamente con interventi strutturali e per il quale non sono efficaci interventi contigenti e limitati nello spazio e nel tempo, la popolazione deve essere informata sui rischi connessi all'esposizione a tale inquinante, nei modi indicati nell'allegato 2. Per l'ozono è richiesto il monitoraggio continuo almeno nel periodo estivo (1 giugno- 31 agosto).

Tabella II

Inquinante	Stazioni
Biossido di zolfo	50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C
Particelle sospese totali	50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C
Biossido di azoto	50% del totale delle stazioni di tipo A e B
Monossido di carbonio	50% del totale delle stazioni di tipo A e C
Ozono	una qualsiasi stazione di tipo A o D.

I metodi di misura sono quelli indicati nel DPCM 28.3.1983 e nel D.P.R. n. 203/88, integrati o modificati ai sensi del DM 21 maggio 1991 recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria" e successivi aggiornamenti

Le stazioni di tipo A, B, C, e D sono quelle individuate dal decreto ministeriale del 20 maggio 1991 sopracitato. Laddove le reti non siano state adeguate rispetto a quanto previsto da detto decreto, il Centro Operativo Provinciale e, ove non costituito, il PMP, di intesa con l'ufficio competente della Regione e del Comune, provvede, contestualmente alla definizione delle zone, a una classificazione delle stazioni disponibili in relazione ai fini del presente decreto e alle caratteristiche specifiche di dette stazioni.

Tabella III
Opzioni temporali

Ciclo di Monitoraggio (24 h) (1)	Valutazione dei dati e definizione dei provvedimenti	Informazione ai cittadini (inizio)	Entrata in vigore dei provvedimenti	
			Livello attenzione (2)	Livello allarme (2)
h 8 - 8	8.30 - 10.30	h 14	h 6 del 2° giorno	h 6 del 2° giorno
h 10 - 10	10.30 - 12.30	h 16	h 6 del 2° giorno	h 6 del 2° giorno
h 12 - 12	12.30 - 14.30	h 18	h 6 del 2° giorno	h 6 del 2° giorno
h 15 - 15	15.30 - 17.30	h 21	h 6 del 2° giorno	h 6 del 2° giorno

---

(1) L'ora di inizio del periodo di riferimento viene fissata dall'Autorità competente e non può essere cambiata nel corso dello stato di attenzione e di allarme

(2) Per 2° giorno si intende il secondo giorno successivo a quello della constatazione dello stato di attenzione o di allarme.

Allegato 2

Compiti dell'Organo tecnico

L'Organo Tecnico, entro il più breve tempo possibile dal giorno in cui riceve il mandato dall'Autorità competente, predispone e trasmette a detta autorità e al Presidente della Provincia una relazione basata sui seguenti punti:

- acquisizione e valutazione delle informazioni fornite dalla rete di rilevamento dei dati sulla qualità dell'aria nonché da campagne di misura delle concentrazioni di inquinanti non regolamentati; raccordo di tali informazioni con quelle meteoclimatiche relative all'area in oggetto e, laddove disponibili, con i dati dell'inventario provinciale delle emissioni; individuazione della tipologia degli eventi di inquinamento atmosferico al fine della gestione di situazioni in cui si verifichino fenomeni acuti di inquinamento;
- l'individuazione - sulla base della analisi degli indicatori di cui sopra e, ove possibile, di scenari elaborati in modo da correlare spazio-temporalmente le sorgenti emissive con i livelli di inquinamento - di aree e periodi dell'anno in cui, con elevata probabilità, si possono verificare stati di attenzione o di allarme;
- tenendo conto delle misure elencate nell'allegato 4, indicazione delle tipologie dei possibili interventi, al fine di assistere l'Autorità competente nella definizione del piano di intervento operativo di cui all'allegato 3;

Inoltre l'Organo tecnico collabora con le altre autorità locali e con quelle scolastiche per promuovere iniziative di informazione della popolazione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

L'Organo tecnico in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico svolge i seguenti compiti

- accerta il raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme;
- individua le possibili fonti di emissione coinvolte;
- formula previsioni sulla persistenza del fenomeno, anche sulla base delle previsioni meteorologiche sinottiche e locali fornite dagli Enti Locali (PMP, COP) ovvero dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica e/o da Istituti o Enti specializzati, attivi nella Regione;
- sulla base degli scenari previsionali e dei piani di intervento operativo, indica la tipologia delle possibili misure atte a ridurre l'inquinamento atmosferico;
- trasmette entro due ore i dati e le valutazioni di cui sopra alla Autorità competente;
- pianifica campagne intensive di misura di inquinanti convenzionali e non convenzionali, primari e secondari, particolarmente nelle stazioni di tipo A, come definite dal decreto ministeriale 20 maggio 1991, interpretandone i dati; nell'ipotesi di stati di attenzione o allarme fotochimico, queste campagne di misura saranno estese anche alle stazioni di tipo D.

L'Organo Tecnico si avvale, ove possibile, delle infrastrutture dei poli regionali del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate ai sensi della legge 305/89.

Allegato 3

Criteri generali per i piani di intervento operativo

1. I piani di intervento operativo definiscono i provvedimenti da adottare in via preventiva, per la stagione o in via ordinaria, nelle zone urbane particolarmente soggette a fenomeni acuti o persistenti di inquinamento atmosferico, e i provvedimenti di emergenza da adottare a fronte di episodi acuti di inquinamento atmosferico, al fine di ridurre le emissioni e quindi rientrare nei limiti di normalità.

2. Le misure potranno essere assunte anche nell'ambito dei Regolamenti Comunali di Igiene.

3. I piani, predisposti tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Organo tecnico, dovranno:
- individuare, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate e alla specificità delle sorgenti di emissione (traffico, impianti di riscaldamento, impianti industriali, impianti di smaltimento dei rifiuti) e tenendo conto delle misure elencate nell'allegato 4, i provvedimenti ritenuti più efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- individuare, per gli interventi da adottare nell'eventualità che si verifichino fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, le misure di limitazione o dilazionamento delle attività che emettono gli inquinanti responsabili dei fenomeni di cui sopra e possono influire sulla gestione degli specifici stati di attenzione o di allarme, graduandone l'applicazione in funzione dell'intensità e delle previsioni di durata dell'inquinamento;
- indicare le scadenze per la messa in atto degli interventi diversi da quelli a carattere di emergenza;
- individuare gli uffici responsabili dall'applicazione dei provvedimenti e, se necessario, della effettuazione dei controlli;
- prevedere il potenziamento dei servizi indispensabili all'ordinato svolgersi della vita cittadina;
- individuare i modi e gli strumenti per assicurare una tempestiva informazione ai cittadini sullo stato delle qualità dell'aria, sul significato dei livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali precauzioni igienico - sanitarie da prendere.

4. I piani di intervento operativo dovranno essere raccordati con i piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria, previsti dal DPCM 28 marzo 1983 e dal DPR n. 203/88, ove questi siano stati già adottati, assicurando la coerenza della propria formulazione con i dettati dei piani regionali che, essendo strumenti di pianificazione a medio-lungo termine, sono necessariamente destinati a svolgere - tramite la proposizione e attuazione di interventi prevalentemente di carattere strutturale - un ruolo primario nel risanamento dell'ambiente atmosferico. Nei casi in cui i piani regionali non sono stati predisposti o presentano difficoltà nella loro attuazione, i piani di intervento operativo possono svolgere un ruolo trainante e imprimere una accelerazione al processo di pianificazione regionale, avviando, accanto a interventi realizzabili nel breve periodo, anche la realizzazione di alcuni

interventi strutturali, di più agevole realizzabilità, grazie ai quali può essere anticipato il raggiungimento di alcuni limitati obiettivi dei piani regionali o individuando, soprattutto per gli aspetti strutturali, i punti sui quali i piani regionali eventualmente richiedono integrazioni o modifiche.
Nella formulazione dei piani di intervento operativo, si dovrà inoltre tenere conto delle normative nazionali e comunitarie per la riduzione delle emissioni inquinanti, che sono in corso di attuazione.
Le tipologie di intervento che investono le attività industriali del settore energetico, autorizzate ai sensi dell'art.17 del DPR 203/88, vengono preventivamente comunicate alle Autorità previste in detto articolo.

5. Per quanto riguarda l'inquinamento fotochimico, generato dall'ozono e da altri inquinanti secondari, occorre agire sui loro precursori e quindi gli interventi di prevenzione e risanamento andranno definiti considerando le dinamiche di formazione e di trasporto di detti inquinanti.
E' comunque necessario che, al raggiungimento dei livelli di attenzione o di allarme per l'ozono troposferico siano fornite alla popolazione, nel più breve tempo possibile, attraverso gli organi di informazione (notiziari radiotelevisivi regionali e giornali), le seguenti informazioni:
a) data, ora e luogo in cui è stata riscontrata una concentrazione superiore al livello di attenzione o di allarme;
b) previsioni sulla evoluzione del fenomeno (concentrazioni in aumento, decremento o stazionarità) e, per quanto possibile, sull'area interessata e la durata prevista;
c) significato sanitario del livello raggiunto;
d) precauzioni da prendere da parte della popolazione interessata.

Allegato 4

Indicazione delle misure da adottare nei piani di intervento operativo

1. Il presente allegato elenca una serie di misure ordinarie o stagionali da adottare in via preventiva e misure di emergenza per far fronte a episodi acuti di inquinamento. L'elenco ha in generale un carattere indicativo e tiene conto dell'esperienza acquisita con gli analoghi provvedimenti presi in diverse città italiane.
Le misure, in un quadro di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili da parte dei singoli enti ed istituzioni interessati all'applicazione del presente decreto, vanno messe in atto tenendo conto delle caratteritiche specifiche della zona e delle condizioni meteorologiche al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico. Le misure dirette a ridurre il volume e la congestione del traffico e a contenere l'attività delle sorgenti fisse di emissione vanno applicate con gradualità in modo che il ricorso ai provvedimenti più rigorosi (ad es. limitazioni di ampia portata del traffico privato) sia strettamente collegato alla gravità degli episodi di inquinamento atmosferico.

2. I provvedimenti possono essere applicati anche attraverso ordinanze contingibili e urgenti previste dall'ordinamento vigente in materia di salute pubblica.

3. L'individuazione delle misure da adottare per ridurre l'inquinamento deve considerare i provvedimenti indicati nei:
- piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- piani della mobilità, dei parcheggi e dell'uso del suolo pubblico;
- piani regionali dei trasporti.

Le misure dovranno riguardare almeno le seguenti sorgenti di emissione:
- autoveicoli e motocicli;
- riscaldamento civile;
- attività industriali e artigianali;
- ogni altra sorgente significativa.

Le misure possono riguardare intere zone regionali e territori comunali di cui all'art.3 del presente decreto, ovvero ambiti territoriali circoscritti come le zone urbane potenzialmente vulnerabili di cui all'art.4. In quest'ultimo caso, le misure che comportano limitazioni alla circolazione devono essere assunte, ove possibile, previa predisposizione di itinerari alternativi individuabili a mezzo di segnaletica di indicazione.
In attesa dell'attuazione dei Piani urbani del traffico previsti dall'art. 36 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tutte le misure attinenti alla circolazione dei veicoli e dei pedoni sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

4. *Incentivazione della circolazione e dell'uso dei mezzi pubblici*
   1. istituzione di corse suppletive di mezzi pubblici urbani;
   2. intensificazione delle corse dei mezzi extraurbani, in coordinamento con le corse dei mezzi urbani;
   3. realizzazione o estensione di corsie e itinerari protetti ad uso esclusivo dei mezzi pubblici;
   4 individuazione di strade riservate al mezzo pubblico e collettivo, possibilmente nel quadro di una generale gerarchizzazione delle strade;
   5. intensificazione dei servizi scuola-bus;

6. rafforzamento della vigilanza, anche con l'ausilio di personale volontario utilizzato per l'informazione sui percorsi dei mezzi pubblici, sugli assi viari di scorrimento e nei centri storici;
7. regolazione semaforica con precedenza a favore dei mezzi pubblici;
8. creazione di comunità tariffarie tra i diversi vettori di trasporto collettivo;
9. migliore informazione e accesso ai servizi pubblici tramite: una informazione chiara e sistematica su percorsi, orari, biglietti e abbonamenti; la diffusione permanente e gratuita di piccole carte tascabili, concernenti tutte le linee di superficie e sotterranee, elaborate secondo gli efficaci criteri adottati su scala internazionale; la possibilità di acquisto del biglietto presso le fermate o a bordo, ovvero attraverso convenzioni con gli esercenti di pubblici esercizi;
10. incremento del numero di taxi;
11. introduzione del "taxi semi-collettivo", con percorsi da prossimità a prossimità" ("buxi") ovvero a domanda ("telebus");
12. potenziamento temporaneo del servizio pubblico con autobus di proprietà privata e pubblica, in situazioni nelle quali si verifichino o possano verificarsi stati di attenzione o di allarme.

5. *Circolazione mezzi privati: fluidificazione, dissuasione e limitazione*

1. razionalizzazione delle reti viarie esistenti e fluidificazione del traffico tramite misure quali, ad esempio: creazione di nuovi sensi unici; restringimento della carreggiata con impedimento fisico della sosta; sperimentazione di "semafori intelligenti" asserviti ai mezzi pubblici e ai flussi di traffico (situazioni di congestione); sperimentazione negli incroci più congestionati della speciale segnaletica orizzontale, che delimita la zona da lasciare comunque libera da veicoli che non sono in movimento
2. determinazione per zone urbane del carico limite di circolazione degli autoveicoli e motocicli;
3. pedaggio per auto private in determinate zone urbane in funzione della cilindrata, con sconti per auto catalizzate, a gpl o a metano, o a pieno carico;
4. promozione dell'"uso plurimo" dell'auto ("car-pool") anche tramite la connessa offerta di parcheggi gratuiti, associati possibilmente a stazioni di noleggio e custodia di biciclette, ed eliminazione di eventuali vincoli di tipo regolamentare, nonché favorendo l'attività di associazioni volontarie o di agenzie private e pubbliche che operino con la finalità sopramenzionata;
5. invito alle aziende private e pubbliche ad organizzare gli spostamenti casa-lavoro-casa dei propri dipendenti tramite l'impiego di autobus aziendali;
6. regolamentazione della circolazione degli autobus turistici, con divieto di accesso ai centri storici ed alle aree di interesse monumentale, degli autobus equipaggiati con motore ad elevato potenziale inquinante;
7. sfalsamento orario apertura e chiusura di: uffici pubblici e privati, degli esercizi commerciali e delle scuole nelle aree congestionate; istituzione di orari continuati;
8. istituzione di fasce orarie notturne per la raccolta di rifiuti;
9. regolamentazione delle manifestazioni, degli avvenimenti sportivi e dei grandi spettacoli;
10. efficace manutenzione dei semafori a pulsante per i pedoni e a comando per i tram;
11. razionalizzazione, aggiornamento e manutenzione della segnaletica;
12. informazione e guida all'utenza sui flussi di traffico e sui percorsi alternativi;
13. campagne di informazione sullo stato della qualità dell'aria e di sensibilizzazione sui danni causati dall'inquinamento, da realizzarsi su

iniziativa degli enti locali e delle USL al fine di dissuadere i cittadini dall'uso del mezzo privato nelle aree urbane;

14. impiego della segnaletica a messaggio variabile al fine di informare i cittadini sullo stato di attivazione dei provvedimenti;
15. controlli efficaci e sistematici dei comportamenti che pregiudicano la fluidificazione del traffico (sosta in doppia fila, mancato rispetto delle corsie preferenziali; scarico delle merci in orari non consentiti; ecc) da parte della Vigilanza Urbana, dotata possibilmente di strumenti e mezzi che consentano di aumentare l'efficienza;
16. coordinamento degli uffici comunali per la migliore gestione dei vari lavori nelle strade (evitare reiterate aperture di cantieri negli stessi posti);
17. accelerazione anche con più turni di lavoro ovvero sospensione temporanea dei cantieri stradali nel caso che si verifichino episodi acuti di inquinamento; sfasamento lavori non rumorosi in ore notturne;
18. limitazioni per i movimenti portuali e traghetti;
19. riduzione della circolazione di attraversamento nei quartieri residenziali tramite l'adozione di sensi unici contrapposti, secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8/8/86 n.2575.

6. *Pedoni e piste ciclabili*
   1. creazione di nuove zone pedonali e a traffico limitato, soprattutto in corrispondenza di aree rilevanti dal punto di vista monumentale e archeologico;
   2. protezione ed estensione delle zone esistenti, facendo pienamente rispettare i divieti di accesso alle zone pedonali e le limitazioni di accesso a quelle a traffico limitato, anche attraverso un adeguato arredo urbano;
   3. garantire la piena praticabilità dei marciapiedi a pedoni e portatori di handicap anche con appositi elementi di arredo urbano, assicurando il rispetto della vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
   4. estensione dell'impiego della segnaletica verticale per gli attraversamenti pedonali, soprattutto nei punti pericolosi;
   5. creazione di nuove piste ciclabili anche come semplice specializzazione delle carreggiate, intercalate da aree di sosta dotate di attrezzature antifurto, e realizzazione, nelle zone centrali delle città, di aree attrezzate per la sosta e la custodia di biciclette e ciclomotori;
7. *Sosta*
   1. istituzione di aree di sosta a pagamento regolata da parchimetri e/o parcometri;
   2. individuazione e di aree di parcheggio di corrispondenza, in particolar modo nelle zone vulnerabili di cui all'art. 4 ;
   3. impiego diffuso di barriere fisiche (dissuasori) per combattere la sosta illegale;
   4. rigoroso controllo del divieto di sosta, soprattutto lungo gli itinerari importanti per lo scorrimento, e delle fasce orarie di carico e di scarico delle merci;
   5. regolamentazione dello carico-scarico merci, spostandole nelle ore a basso volume di traffico ;
   6. regolamentazione della sosta degli automezzi turistici
8. *Abbattimento e controllo delle emissioni degli autoveicoli e degli impianti*
   1. controlli periodici sugli autoveicoli come previsto dal nuovo Codice della Strada, effettuati dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (MCTC) o da imprese autorizzate al riguardo dal Ministero dei Trasporti; intensificazione dei controlli sulle emissioni secondo le linee dell'accordo di programma che verrà definito tra il Ministro dei Trasporti e il Ministro dell'Ambiente;

2. controllo obbligatorio delle emissioni per tutti gli autoveicoli dell'amministrazione pubblica (Stato, Regioni, Enti Locali) effettuato dalla MCTC;
3. controllo delle emissioni effettuato dalla MCTC o, in collaborazione con l'Autorità Competente di cui all'art.3 comma 1 secondo modalità stabilite in apposito capitolato, effettuato da officine autorizzate su determinate categorie di autoveicoli, al fine di autorizzarne l'accesso in determinate zone urbane o concedere loro l'esenzione dalle restrizioni alla circolazione;
4. controlli effettuati in modo non prevedibile dalla vigilanza urbana, secondo un piano organico;
5. controllo sistematico delle emissioni degli impianti industriali e artigianali effettuato a cura della Provincia;
6. controllo sistematico delle emissioni degli impianti di riscaldamento, anche a conduzione autonoma, effettuato da tecnici professionisti qualificati in collaborazione con gli uffici tecnici degli enti locali;
7. controllo del rispetto dei tempi di accensione degli impianti di riscaldamento, anche a conduzione autonoma;
8. installare sugli autobus che lo consentano, alimentati con motore diesel, efficaci dispositivi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
9. sostituzione dell'alimentazione a carbone per gli impianti di riscaldamento in uso presso le pubbliche amministrazioni con una alimentazione a metano o gasolio; promozione di analoghi interventi per gli impianti in uso presso soggetti privati;
10. sperimentazione di carburanti almeno in parte di origine agricola nell'ambito dell'osservatorio sulla qualità dei carburanti di cui alla Convenzione 12.7.1989, stipulata tra Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato e le organizzazioni rappresentative dell'industria del settore.

9. *Riduzione temporanea delle emissioni da impianti civili e industriali*

1. riduzione del periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento, in coerenza con gli obiettivi di risparimio energetico, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti o altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

2. riduzione della media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici, definite misurate dalla norma tecnica UNI 5364, a 19 gradi con due gradi centigradi di tolleranza per tutti gli impianti di riscaldamento con esclusione degli impianti installati di cui al punto precedente;

3. riduzione graduale, in rapporto all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico delle attività industriali che emettono almeno uno degli inquinanti di riferimento; gli interventi che investono le attività industriali nel settore energetico autorizzati ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 vengono preventivamente comunicati alle Autorità previste in detto articolo.

10. *Riduzione del numero di autoveicoli circolanti, limitata nel tempo e/o nello spazio*

1. circolazione riservata ad autovetture con almeno tre passeggeri a bordo;
2. limitazioni di accesso o di circolazione in determinate zone urbane e fasce orarie;
3. ulteriore estensione delle fasce orarie e delle zone in cui vigono le limitazioni di accesso o di circolazione;

4. inasprimento delle limitazioni, ivi compresa la sospensione della validità di determinate categorie di permessi;
5. circolazione a targhe alterne;
6. divieto prolungato di circolazione sull'intera l'area urbana;

11. *Esenzione dalle restrizioni alla circolazione*

In caso di applicazione di misure di restrizione della circolazione dovranno essere presi in considerazione i seguenti casi di esenzione da vincoli alla circolazione:

a) mezzi adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso, compresi quelli dei medici muniti di apposito contrassegno distintivo;
b) autobus adibiti a servizio pubblico e al servizio di enti, aziende, comunità e scuole, che già sono sottoposti a controllo annuale da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile;
c) taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
d) veicoli a servizio dei componenti degli organi costituzionali e dei consigli regionali;
e) veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle telecomunicazioni, dei servizi dell'acqua, del gas e dell'elettricità, nonché alla gestione di emergenza di impianti;
f) autoveicoli rispondenti alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE, 88/76/CEE e 88/77/CEE che, durante le fascie orarie consentite, trasportano derrate deperibili, farmaci e merci per il rifornimento di esercizi commerciali o materiali per aziende o cantieri;
g) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati da apposito contrassegno o guidate da soggetti portatori di handicap con patente speciale con adattamenti;
h) ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc (esclusa la circolazione nelle isole pedonali);
i) veicoli ad emissione nulla, in particolare quelli provvisti di motore elettrici;
l) veicoli esclusivamente in transito su tratti autostradali che attraversano le città.

Per poter usufruire dell'esenzione, gli autoveicoli che rientrano in dette categorie, e non sono già sottoposte in forza di altre disposizioni, al controllo annuale delle emissioni da parte della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, dei corpi dello Stato cui appartengono o della Croce Rossa Italiana, devono, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sottoporsi volontariamente a detto controllo e ottenere una certificazione di conformità ai limiti fissati per gli autoveicoli in circolazione dalla direttiva 92/55/CEE del 22.6.92; non sono tenuti a sottoporsi a detto controllo gli autoveicoli che rispondono alle caratteristiche di cui al punto *f, i, l* e ai seguenti punti *m, n, o, p*.

La stessa esenzione può essere applicata, ad esclusione delle zone pedonali, ai veicoli a più ridotto tasso di inquinamento di seguito indicati:

m) autovetture rispondenti alle disposizioni di cui alla direttiva 91/441/CEE;
n) autovetture ad accensione comandata che rispettano i limiti di emissione più severi tra quelli previsti dalla direttiva 88/76/CEE overossia i limiti corrispondenti alle vetture con una cilindrata di 2000 cc e oltre;
o) autovetture ad accensione comandata dotate di un dispositivo catalizzatore, omologato dal Ministero dei Trasporti, per l'abbattimento delle emissioni allo scarico di almeno il 50 % rispetto ai livelli della direttiva 83/351/CEE ovvero autovetture che conseguono un risultato equivalente, certificato dal documento di omologazione;
p) autoveicoli alimentati a GPL o a metano purché in presenza di uno stato di attenzione o di allarme utilizzino rigorosamente solo il GPL o il metano.

I veicoli suscettibili di esenzione di cui ai punti *f, i, m, n, o, p* dovranno essere muniti di contrassegno visibile, identificativo e codificato, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, contrassegno che sarà trasmesso per posta agli autoveicoli già in circolazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

12. *Informazione ed educazione dei cittadini*
   1. avvio di una azione sistematica e preventiva di informazione ai cittadini sui provvedimenti presi, sulle modalità di attuazione, sui comportamenti consigliati e quant'altro necessario, facendo uso di opuscoli e carte, dei mezzi di comunicazione (comprese le televisioni locali) e di moderni mezzi informatici;
   2. campagna di educazione stradale per automobilisti, motociclisti, utilizzatori di motoscooter, motorini e biciclette, pedoni;
   3. campagna per la manutenzione accurata e periodica degli autoveicoli, in particolare di quelli alimentati con motore diesel;
   4. invito ai conducenti di autoveicoli a benzina di spegnere il motore quando, per un ingorgo o per altro, è presumibile una sosta di lunga durata;
   5. campagna di educazione ecologica e stradale nelle scuole e autoscuole, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico;
   6. campagna di educazione tecnica dei cittadini sul miglioramento dell'isolamento termico delle abitazioni e degli uffici, che consentono di ridurre i consumi di combustibili e quindi le emissioni di sostanze inquinanti;
   7. stimolare condomini, proprietari e gestori di edifici ad applicare buone pratiche di regolazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

13. *Alcuni criteri per la pianificazione della mobilità ai fini di tutela ambientale*
   1. sviluppo di metropolitane di superficie e reti di tram, anche riutilizzando i tracciati esistenti e riattivando quelli abbandonati; sviluppo di linee servite da filobus o altri mezzi ad azionamento elettrico su strada guidata;
   2. integrare tra loro le reti esistenti sviluppando l'intermodalità;
   3. potenziamento e laddove necessario completamento o ricostruzione dei tratti di penetrazione urbana delle linee ferroviarie, FS e ferrovie concesse, al fine di fornire un servizio di tipo urbano e/o suburbano ad alta capacità e frequenza;
   4. semipedonalizzazione: riduzione larghezza strade con ampliamento e protezione dei marciapiedi al fine di impedire fisicamente la sosta e facilitare una circolazione scorrevole a velocità medio-basse;
   5. servizi telematici di informazione per il trasporto merci, con l'obiettivo di ridurre il numero dei viaggi a vuoto degli autotreni e dei camion, sia su scala locale, che provinciale, regionale e nazionale;
   6. sviluppo di percorsi pedonali meccanizzati, continui o semicontinui;
   7. completamento piano dei parcheggi semiperiferici e di scambio con relativi sistemi di informazione a distanza sulla disponibilità dei posti;
   8. sviluppo della superficie destinata a parco nell'area urbana e nella fascia esterna della città e di un reticolo di "barriere verdi", con messa a dimora di vegetazione anti-rumore e antismog;
   9. decentramento dei poli d'attrazione in zone servite da mezzi pubblici a guida vincolata.

92A5286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XXIX-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario in ingegneria, approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, l'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di ingegneria è integrato come segue:

diploma in ingegneria aerospaziale (con sede a Forlì), durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria chimica, durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria delle infrastrutture, durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria delle telecomunicazioni (con sede a Cesena), durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria elettrica, durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria elettronica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria informatica e automatica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria logistica e della produzione, durata del corso tre anni;

diploma in ingegneria meccanica (con sede a Forlì), durata del corso tre anni.

All'art. 202 relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali la dizione «in tecnologie aeronautiche» è soppressa.

Gli articoli da 292 a 300 relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche sono soppressi.

Dopo l'art. 155, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.

Art. 156. — La facoltà di ingegneria può rilasciare i diplomi universitari compresi nel sottoscritto elenco:

ingegneria aerospaziale;

ingegneria chimica;

ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettrica;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica e automatica;

ingegneria logistica e della produzione;

ingegneria meccanica.

I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quelli di ingegneria dell'ambiente e delle risorse e di ingegneria logistica e della produzione, aventi caratteristiche intersettoriali:

1) settore civile, corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

2) settore dell'informazione, corsi di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica;

3) settore industriale, corsi di diploma universitario in ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tenologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria ....», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 157. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 156 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Art. 158. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti faranno ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 160 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, e di documentata esperienza professionale nel settore specifico.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 159. — Il consiglio di facoltà, su proposta dei consigli di corso di diploma, determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da una singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi dell'art. 152. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, verrà aggiunta alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 160. — I *curricula* dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tebella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tebella *D* insieme con la tabella *A* indica l'ordinamento didattico complessivo.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI
COMUNI AI DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

TABELLA *B*

MODULI COMUNI AI DIPLOMI DI SETTORE

B.1. - SETTORE CIVILE

(Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H110	Disegno	1 m.d.	
H011	Idraulica	1 m.d.	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime		
D022	Geologia applicata	1 m.d.	
H060	Geotecnica		
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	
H072	Tecnica delle costruzioni	1 m.d.	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1 m.d.	

B.2. — SETTORE DELL'INFORMAZIONE

(Diplomi universitari in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

B.3. — SETTORE INDUSTRIALE

(Diplomi universitari in ingegneria aerospaziale, in ingegneria chimica, in ingegneria elettrica e in ingegneria meccanica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
1130	Metallurgia		
1140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

TABELLA C

MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

C.1.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
11011 1012	Idraulica Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	
11020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1 m.d.	
11030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1 m.d	
11040	Trasporti	1 m.d	
11050	Topografia e cartografia	1 m.d	
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
1070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d	
1170 1180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Elettrotecnica e macchine elettriche

7 m.d. da definire in sede locale

C.2.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1230	Telecomunicazioni	4 m.d.	Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione
1220	Campi elettromagnetici	2 m.d.	
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1210	Elettronica	1 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

C.2.2. — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1120	Elettronica	4 m.d.	Componenti, circuiti e tecnologie
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
1230	Telecomunicazioni	1 m.d.	
1240 1220 1230	Automatica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

C.2.3. — DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	
A042	Ricerca operativa	1 m.d.	
1240	Automatica	1 m.d.	
1240 1250	Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	4 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

C.3.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1030	Fluidodinamica	2 m.d.	
1021	Meccanica del volo	1 m.d.	
1022	Costruzioni e strutture aerospaziali	2 m.d.	
1023	Impianti e sistemi aerospaziali	1 m.d.	
1041	Propulsione aerospaziale	2 m.d.	
1210 1240	Elettronica Automatica	1 m.d.	

6 m.d. da definire in sede locale

C.3.2. — DIPLOMA IN INGEGNERIA CHIMICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
C050	Chimica organica	1 m.d.	
1152	Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	
1153	Impianti chimici	2 m.d.	
1154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1 m.d.	
1155	Chimica industriale	2 m.d.	

8 m.d. da definire in sede locale

C.3.3 — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Principi di ingegneria elettrica
1180	Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Elettronica industriale di potenza
1190	Sistemi elettrici per l'energia		
1210	Elettronica		
1180	Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	
1190	Sistemi elettrici per l'energia	1 m.d.	
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1210	Elettronica	1 m.d.	Fondamenti e circuiti
1240	Automatica	1 m.d.	Controlli automatici

8 m.d. da definire in sede locale

C.3.4 - DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I1011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi
I030	Fluidodinamica		
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	
I110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Azionamenti elettrici
I180	Macchine ed azionamenti elettrici		

7 m.d. da definire in sede locale

TABELLA *D*

MODULI SPECIFICI DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

D.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1 m.d.	
D022	Geologia applicata		
D042	Geofisica applicata	1 m.d.	
H060	Geotecnica		
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	1 m.d.	
H110	Disegno	1 m.d.	Rappresentazione
I090	Disegno industriale		
I1050	Topografia e cartografia	1 m.d.	Rilevamento del territòrio
I1011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei liquidi
I1071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica del continuo
I030	Fluidodinamica	1 m.d	Meccanica dei fluidi e dei solidi
I070	Meccanica applicata alle macchine		
I1012	Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	Fluidi del suolo e sottosuolo
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni		
E031	Biologia generale ed ecologia	1 m.d.	Ingegneria ambientale ed ecologica
I1020	Ingegneria sanitaria-ambientale		
I152	Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	Ingegneria chimica ambientale
I122	Impianti nucleari	1 m.d.	Tecnica della sicurezza ambientale
I153	Impianti chimici		
I155	Chimica industriale		
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Energetica
I050	Fisica tecnica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Fondamenti e impianti elettrici
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica	1 m.d.	Principi di ingegneria dell'informazione
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica		

7 m.d. da definire in sede locale

D2. - DIPLOMA IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I050	Fisica tecnica	1 m.d.	
I1071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	
I110	Impianti industriali meccanici	2 m.d.	Logistica

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Principi, azionamenti e impianti elettrici
1180	Macchine ed azionamenti elettrici		
1190	Sistemi elettrici per l'energia		
1210	Elettronica	1 m.d.	Apparati e strument.
1240	Automatica	2 m.d.	
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
A042	Ricerca operativa	1 m.d.	
1270	Ingegneria economico-gestionale	1 m.d	
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Gestione industriale dell'energia
1190	Sistemi elettrici per l'energia		
1110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.	Gestione degli impianti industriali
1023	Impianti e sistemi aerospaziali		
1153	Impianti chimici		
1190	Sistemi elettrici per l'energia		

7 m.d. da definire in sede locale

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 3 agosto 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A5255

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto 596, 597, 598 e seguenti, relativi alla prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

Art. 747. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. la scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

3. La scuola rilascia i titoli di specialista in malattia dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, e indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Concorre al funzionamento della scuola, con le proprie strutture:

la sezione di malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento di scienze cardiovascolari e respiratorie dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Concorre, altresì, al detto funzionamento:

l'unità sanitaria locale RM/10 che ha stipulato la convenzione con l'Università ai fini dell'utilizzazione di strutture, reparti, attrezzature e personale utili o necessari al funzionamento della scuola stessa e la terza divisione di broncopneumologia dell'ospedale C. Cartoni di Rocca Priora RM/29 anche essa in convenzione con l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

11. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:

anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:

patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:

fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:

malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:

statistica sanitaria;
igiene.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

13. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno (comune a tutti gli specializzandi):

Morfologia (ore 60):

anatomia umana . . . . ore 30
anatomia e istologia patologica . . . . . » 30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio . . . . » 30
patologia generale ed immunologia . . . » 30
microbiologia e virologia . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica . . . . » 40
diagnostica istopatologica . . . . » 40
microbiologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria . . . . » 20
igiene . . . . » 20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno (comune a tutti gli specializzandi):

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica . . . . . ore 30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria . . . . » 30
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia . . . . » 100
patologia clinica (immunologia) . . . . . » 40
diagnostica istopatologica . . . . » 40
microbiologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica . . . . ore 120
endoscopia dell'apparato respiratorio. . » 80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia . . . . ore 30
metodologia clinica . . . . » 100
endoscopia dell'apparato respiratorio. . » 70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 100
terapia medica sistematica . . . . » 30
medicina fisica e riabilitativa . . . . . . » 30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . » 20
chirurgia toracica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . . » 50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia). . . . . » 30
metodologia clinica . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . » 60
terapia medica sistematica . . . . » 20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . » 40
fisiochinesiterapia respiratoria . . . . . . » 60
chirurgia toracica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

14. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratòri della sezione di malattie respiratorie del dipartimento di scienze cardiovascolari e respiratorie dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e dei reparti ambulatoriali e laboratori delle unità sanitarie locali convenzionate.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il rettore: TECCE

92A5282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Santa Marta e del vice consolato onorario in Cùcuta (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria di Santa Marta (Colombia) è soppressa.

Art. 2.

Il vice consolato onorario di Cucuta (Colombia) è soppresso.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare in Bucaramanga (Colombia), alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bogotà, è determinata come segue: Dipartimento di Santander e Dipartimento del Norte di Santander.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1992
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 243

92A5308

Nomina dei consoli onorari in Guayaquil (Equador) e Quebec (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La sig.ra Maria Emanuela Emilia Brevi Valle è nominata console di seconda categoria in Guayaquil (Equador) a decorrere dal 31 dicembre 1992.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 18 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1992
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 245

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Riccardo Rossini è nominato console di seconda categoria in Quebec (Canada).

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 18 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1992
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 244

92A5307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Genova, Imperia, Modena e Vicenza.

Con decreti ministeriali 6 novembre 1992, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Genova:

trasporto merci conto terzi, addetti posteggio autoveicoli; pulitori: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Imperia:

elenco attività allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 30 aprile 1970, così come modificate dal decreto del Ministro del lavoro 4 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1989): 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili.

Provincia di Modena:

facchinaggio generico ed attività preliminari, complementari ed accessorie, accompagnatori bestiame: 52ª classe iniziale di contribuzione con la corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.493.000 mensili;

trasporto di persone: tassisti, autonoleggiatori ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.493.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.493.000 mensili;

pulitori e simili: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.000.000 mensili.

Provincia di Vicenza:

pulitori e facchini operanti nell'ambito delle stazioni ferroviarie della provincia di Vicenza: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

92A5310

Revoca del provvedimento di gestione commissariale della società cooperativa «Stalla sociale Alpek», in Cuneo

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1992 è stato revocato il decreto ministeriale in data 22 aprile 1992 con il quale è stata disposta la gestione commissariale della cooperativa «Stalla sociale Alpek», con sede in Cuneo.

92A5309

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia

Con decreto ministeriale 12 novembre 1992 il sig. Breda Andrea, assistente tecnico in servizio presso la soprintendenza archeologica di Milano, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione della sig.ra Bottura Luciana.

92A5312

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito abruzzese e molisano

Con decreto del 31 ottobre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Mediocredito abruzzese e molisano, ente di diritto pubblico con sede in Teramo.

92A5311

Cambi giornalieri del 17 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 novembre 1992

Dollaro USA	1368,70
ECU	1678,30
Marco tedesco	852,51
Franco francese	253,13
Lira sterlina	2072,90
Fiorino olandese	758,07
Franco belga	41,50
Peseta spagnola	11,910
Corona danese	222,63
Lira irlandese	2261,50
Dracma greca	6,569
Escudo portoghese	9,631
Dollaro canadese	1073,91
Yen giapponese	10,982
Franco svizzero	940,04
Scellino austriaco	121,18
Corona norvegese	209,79
Corona svedese	226,68
Marco finlandese	266,86
Dollaro australiano	936,88

92A5338

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Europa - Soc. coop. a r.l.», in Latisana

Con deliberazione n. 5531 datata 20 ottobre 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Europa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latisana, costituita il 14 marzo 1985 per rogito notaio dott. Pietro Udine di Codroipo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

92A5313

REGIONE VENETO

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «San Benedetto»

Con provvedimento n. 5284 del 10 settembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, codice fiscale n. 00593710247, alla modifica della veste grafica delle etichette da apporre ai contenitori — già autorizzati dalla regione — in vetro e P.E.T. (polietilenglicoletereftalato) dell'acqua minerale naturale denominata «San Benedetto», imbottigliata nello stabilimento di Scorzè (Venezia).

92A5284

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 2 0 9 2 *

L. 1.200